

## ***BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2021.***

Indetto ai sensi dell'art.11 della legge 431/98 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020, della deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 08/06/2018 e della determinazione del Responsabile del Servizio n. 487 del 14/10/2021

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

#### **RENDE NOTO**

che i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione per l'anno 2021 da erogare nell'anno 2022, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse che saranno rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Regionale della Toscana.

#### **Art. 1**

#### **(Requisiti per l'ammissione al bando)**

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

1. essere residente nel Comune di Piazza al Serchio e nell'immobile per il quale si richiede il contributo: la data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo sarà quella dell'attribuzione della residenza anagrafica, ove successiva al 1° gennaio 2021, in quanto la residenza è titolo essenziale per l'ammissibilità della domanda;
2. essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare cittadini di un altro Stato non aderente all'Unione Europea a condizione di essere in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di pubblicazione del presente bando;
3. essere titolare di un regolare contratto di locazione **di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di Piazza al Serchio.** Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, o per il quale il proprietario si sia avvalso, comunicandolo al conduttore, del regime della cedolare secca. Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio di proprietà privata, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall'art.1, comma 2, L.431/98. Con riferimento al contratto di locazione si dovrà specificare se è presente una situazione di morosità all'atto della presentazione della domanda e se risulta avviata una procedura di sfratto e dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq. dell'alloggio stesso calcolati con le regole della normativa per la tassa comunale sui rifiuti;
4. non essere assegnatario, insieme a tutti i componenti del nucleo familiare, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nel corso dell'anno 2021, comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla effettiva disponibilità dell'alloggio;

5. non aver ottenuto altri benefici pubblici da qualunque ente e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo nell'anno 2021 e riferito a tale periodo, compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.03.2016, o il contributo affitto "Giovani Sì" della Regione Toscana. **L'eventuale erogazione di tali benefici nel corso dell'anno 2021 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto.** Ai sensi di quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020 (come modificata ed integrata dalla deliberazione di Giunta Regionale n.988/2021) il contributo di cui alla L.431/98 non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza di cui al Decreto legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019 n.26. Pertanto il Comune, successivamente alla erogazione del contributo, comunica all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;
  
6. essere in possesso di attestazione ISE/ISEE in corso di validità rilasciata dall' INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato. Qualora alla data di presentazione della domanda il richiedente, in possesso comunque della Dichiarazione Sostitutiva Unica accompagnata dalla ricevuta di presentazione della stessa, non abbia ancora ricevuto la certificazione ISE/ISEE, potrà comunque presentare la domanda per partecipare al bando. Sarà cura dell'ufficio verificare direttamente presso l'ente preposto il rilascio dell'attestazione ISE/ISEE e qualora risulti, da tale attestazione, che gli indicatori ISE/ISEE siano superiori ai limiti indicati nel bando, la domanda verrà esclusa;
  
7. avere un valore ISE (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. e risultante dalla attestazione di cui al punto precedente, non superiore ad **€uro 28.727,25#** e, in specifico, un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

**FASCIA A:**

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021, ossia **€uro 13.405,08#**. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

**FASCIA B:**

valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021 (€uro 13.405,08#) e l'importo di €uro 28.727,25#. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;  
 valore ISEE non superiore a **€uro 16.500,00#** (limite vigente per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica).

I nuclei familiari che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25% devono essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinario non superiore a € 35.000,00#.

La riduzione del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019).

Per i nuclei familiari che hanno subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25% il limite ISEE è aumentato al € 35.000,00#. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito per l'ammissione del bando (ISE non superiore ad €uro 28.727,25#) e su cui calcolare l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla certificazione ISEE corrente o ISEE ordinario.

Per i soggetti che dichiarano ISE "zero" ovvero che hanno un ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, l'ammissibilità della domanda è possibile soltanto nei seguenti casi:

- a. *presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore. In caso di sostegno economico prestato da altre persone la certificazione deve essere sottoscritta da chi presta l'aiuto economico, corredata da documento di identità e da documentazione attestante la capacità economica (es. Dichiarazione dei redditi, busta paga o altra certificazione idonea);*

- b. *presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;*
- c. *verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;*
8. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Piazza al Serchio. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art.12 comma 8 della Legge Regionale 2/2019;
9. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00# Euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE;
10. le disposizioni di cui ai punti precedenti 8. e 9. non si applicano quando il nucleo del richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
  - alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
  - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
11. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00# Euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
12. non superamento del limite di 40.000,00# Euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti precedenti 9. e 11.;

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00# Euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

**I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando**, ad eccezione del possesso dell'attestazione ISEE, per la quale è sufficiente che il requisito sia soddisfatto al momento della presentazione della domanda, e devono permanere fino al 31 dicembre 2021, pena la decadenza dal beneficio, salvo la sola ipotesi di cessazione in corso d'anno del contratto di locazione o di trasferimento in altro Comune, nei quali casi sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

**Art. 2**  
**(Nucleo familiare)**

Il nucleo familiare del richiedente si intende costituito secondo quanto stabilito e individuato all'articolo 3 del DPCM n.159/2013. Pertanto, ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del presente bando. Si ricorda che i coniugi fanno sempre parte del nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso, una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF del richiedente anche se hanno diversa residenza anagrafica. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

**Art. 3**  
**(Determinazione della situazione economica e patrimoniale e canone di locazione di riferimento)**

Per la determinazione della situazione reddituale e patrimoniale prevista dal presente bando, si fa riferimento alla certificazione ISE/ISEE relativa al nucleo familiare e rilasciata dall' INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, non scaduta alla data di presentazione della domanda.

Per gli studenti universitari la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

**Art. 4**  
**(Autocertificazione dei requisiti)**

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 il richiedente può ricorrere all' autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6, mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall' art. 76 del DPR n.445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

**Art. 5**  
**(Documentazione obbligatoria)**

Per la partecipazione al bando, **a pena di esclusione**, è necessaria la presentazione della documentazione di cui appresso:

- attestazione ISE-ISEE di cui all'art. 1, punto 6., del presente bando. All'atto della presentazione della domanda il richiedente può dichiarare di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso i Centri di Assistenza Fiscale, che l'attestazione ISEE/ISE è in corso di rilascio, indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato dall'INPS. A pena di esclusione la DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica dovrà essere stata presentata entro il termine di scadenza del bando. Per i soggetti che dichiarano ISE "zero" o un ISE di importo inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione annuo per il quale richiedono il contributo, devono allegare alla domanda, pena l'esclusione, espressa **CERTIFICAZIONE** a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure devono allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale sia indicata la fonte accertabile che consente il pagamento del canone di locazione;
- in caso di riduzione del reddito superiore al 25% del nucleo familiare, in ragione dell'emergenza COVID-19, attestazione di ISEE corrente, o in alternativa, copia delle dichiarazioni fiscali (Mod. 730 o Certificazione Unica) per l'anno 2020 (redditi 2019) e per l'anno 2021 (redditi 2020);

- copia del contratto di locazione in regola con gli obblighi di registrazione;
- copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 23/2011;
- in caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1, punto 10., del bando;
- in caso di soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00# €uro è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare la indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi;
- i cittadini non italiani devono allegare alla domanda idonea certificazione che attesti che tutti i componenti maggiorenni non italiani del nucleo familiare non possiedono immobili ad uso abitativo nel Paese di origine. In base a quanto previsto dalla normativa del Paese d'origine, la certificazione attestante l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel Paese di origine può essere rilasciata secondo una delle seguenti modalità:
  1. dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese d'origine in Italia con firma del funzionario delegato o del console, legalizzata da parte della Prefettura competente, salvo i casi di esclusione dell'obbligo di legalizzazione previsto da convenzioni internazionali;
  2. dalla competente autorità nel Paese d'origine. In tal caso la firma del funzionario estero deve essere legalizzata dal Consolato italiano presente nel Paese d'origine o postillata nel caso in cui il Paese di appartenenza abbia aderito alla Convenzione dell'Aja sull'Apostille.

La certificazione proveniente dal Paese d'origine deve essere tradotta in lingua italiana ai sensi dell'art.33 del D.P.R. 445/2000. La traduzione può essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

1. nel Paese d'origine presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana;
  2. nel Paese d'origine secondo la normativa locale: in questo caso, le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti, salvo esclusioni previste da convenzioni internazionali;
  3. in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari per lo Stato di provenienza dei certificati;
  4. in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chi conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi Tribunale civile italiano;
- i cittadini non italiani titolari di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su quote di immobili ad uso abitativo nel loro Paese d'origine o i titolari di diritti di proprietà su immobili ad uso abitativo assegnati in sede di separazione legale al coniuge nel Paese d'origine, è necessario allegare alla domanda la certificazione dell'indisponibilità dell'alloggio mediante le stesse modalità previste per la certificazione disciplinata al punto precedente. La data di rilascio non deve essere anteriore a 6 mesi dalla pubblicazione del presente bando.

- qualora nel nucleo familiare siano presenti soggetti disabili ai sensi della Legge 104/92, o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3, deve essere allegata alla domanda il relativo certificato rilasciato dalla competente ASL.
- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- copia del permesso di soggiorno o copia della ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo dello stesso **(Solo per i cittadini extracomunitari)**;

Tutti gli altri requisiti e condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n.445/2000, mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda.

### **Art. 6 (Punteggi di selezione delle domande)**

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.1 sono collocati nella graduatoria comunale distinta in due fasce, A e B, in relazione al valore ISE/ISEE dichiarato ed alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE (art. 1 punto 7 del bando).

All'interno di ciascuna fascia, la graduatoria è ordinata secondo la maggiore percentuale di incidenza canone/valore ISE con ordine decrescente ed a parità di incidenza canone/valore ISE secondo i criteri ed i punteggi di priorità sociale di seguito indicati:

1. presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti portatori di handicap grave, ai sensi della Legge n. 104/1992, e/o soggetti invalidi con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 (67%) – punti 2;
2. presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni – punti 1;
3. nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico IRPEF (genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico) – punti 1.

I punteggi di cui sopra non sono tra loro cumulabili. A parità di punteggio la graduatoria sarà predisposta in base all'ordine crescente di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo.

### **Art. 7 (Formazione e pubblicazione della graduatoria)**

Il Comune provvederà all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità in riferimento a quanto stabilito nel presente bando.

Il Responsabile del Settore Amministrativo, successivamente al termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. Entro il termine inderogabile dell'ultimo giorno della pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio on-line, i soggetti interessati potranno presentare eventuali integrazioni e/o opposizioni alla graduatoria stessa. Il Responsabile del Settore Amministrativo provvede all'esame della documentazione integrativa e/o delle opposizioni eventualmente presentate e formula la graduatoria definitiva. Contro la graduatoria definitiva è ammesso nei termini di legge ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica. Non verrà data nessuna comunicazione personale ai concorrenti ammessi i quali dovranno consultare il sito internet del Comune e l'Albo Pretorio on line o rivolgersi direttamente agli uffici comunali. La comunicazione scritta sarà data solo ai concorrenti esclusi.

**La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.**

La graduatoria definitiva 2021 sarà trasmessa alla Regione Toscana per i successivi adempimenti.

**Art. 8  
(Validità della graduatoria)**

La graduatoria ha validità annuale ed i relativi contributi vengono erogati ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo 1<sup>a</sup> gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

**Art. 9  
(Determinazione e durata del contributo)**

Il contributo ha durata annuale, corrisponde a quanto disposto dal D.M. 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, dall'art. 11 della Legge n. 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo Nazionale, assegnate a questo Comune dalla Regione Toscana.

L'entità del contributo teorico è determinata sulla base dell'incidenza del canone di locazione annuo, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato e al netto degli oneri accessori, sul valore ISE. Il contributo massimo è così calcolato:

- **FASCIA A - Per i nuclei con valore ISE non superiore a due pensioni minime Inps:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00#; in pratica il contributo corrisponde alla parte di canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino ad un importo massimo di € 3.100,00#;
- **FASCIA B - Per i nuclei con valore ISE superiore a due pensioni minime Inps:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00#; in pratica il contributo corrisponde alla parte di canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino ad un importo massimo di € 2.325,00#.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi e decorre dal 01/01/2021 o dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva al 01/01/2021.

Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.

In caso di **contratto con data di scadenza nel corso del 2021 e successiva al termine di chiusura del bando**, verrà calcolata l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2021 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipulazione di nuovo contratto. I richiedenti il contributo interessati da tali eventualità, devono presentare tempestivamente una copia del nuovo contratto. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.

In caso di **contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito una proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto di locazione**, il Comune provvederà a calcolare l'incidenza del canone annuo sul valore ISE, rapportandolo al numero dei mesi effettivi di locazione fino alla data di cessazione del contratto.

In caso di ISE dichiarato pari a "zero" o inferiore al canone, e di reddito complessivo del nucleo familiare risultante dalla dichiarazione ISE/ISEE inferiore al canone, qualora, a seguito della documentazione prodotta tali domande siano ritenute ammissibili, il contributo verrà calcolato sul valore ISE risultante dalla certificazione. Nel caso tale valore sia pari a "zero" il calcolo verrà effettuato considerando un ISE uguale a "uno", per cui l'incidenza del canone risulterà pari al 100%.

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando,

il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato. Non si darà luogo a ricalcolo del contributo in caso di canoni pagati in misura superiore.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile previa verifica da parte del Comune, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE, la sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici relativi all'anno 2021 da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di consegna dell'alloggio.

Comporterà altresì la decadenza dal contributo, dalla data dell'evento, l'eventuale perdita dei requisiti di cui all'art.1 del presente bando, verificatasi nel corso del 2021 dopo la presentazione della domanda.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate al Comune di Piazza al Serchio dalla Regione Toscana ed eventualmente integrati dal contributo stanziato dal bilancio comunale.

**La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse da parte della Regione Toscana e dall'eventuale contributo stanziato dal bilancio comunale.**

Come stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020 l'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00#; tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.

I contributi verranno liquidati, sulla base della graduatoria definitiva e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo i seguenti criteri di ripartizione:

1. il contributo erogato dalla Regione, qualora non sia sufficiente a soddisfare il 100% di tutte le richieste, verrà destinato per l'85% alla fascia A e per il restante 15% alla fascia B;
2. all'interno di ciascuna fascia il contributo verrà distribuito, fino al limite massimo di contributo a ciascuno spettante, per il 40% diviso in parti uguali a tutti i primi cinque collocati in graduatoria, mentre il rimanente 60% verrà distribuito per il 60% al 1° collocato in graduatoria, per il 30% al 2° e per il 10% al 3°. Qualora in graduatoria vi siano solo due aventi diritto la quota del 10% spettante al 3° verrà interamente distribuita al 1° classificato; in presenza di un unico avente diritto a quest'ultimo spetterà l'intera somma destinata alla fascia fino al limite massimo del contributo a lui spettante. Se in base alla ripartizione come sopra effettuata risultassero dei contributi inferiori



a quello minimo di €uro 200,00#, la differenza sarà integrata da una somma assegnata dal bilancio comunale con apposita delibera:

3. le eventuali economie risultanti per ciascuna fascia dalla ripartizione di cui al punto precedente saranno destinate all'altra fascia e ridistribuite come sopra indicato. Se anche questa ulteriore distribuzione comporterà delle economie queste saranno utilizzate per la graduatoria dell'anno successivo;
4. le eventuali economie verificatesi per ciascuna fascia in sede di liquidazione del contributo (la cui entità verrà calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate), e derivanti dal mancato pagamento di tutte le mensilità del canone, o nel caso in cui alla presentazione delle ricevute di pagamento si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda con conseguente ricalcolo del contributo spettante pur non decadendo dal beneficio, saranno ridistribuite come sopra indicato ai soggetti utili collocati nella graduatoria da liquidare;
5. per ciascuna fascia, in caso di decadenza dal contributo per qualsiasi causa di uno o più soggetti collocati in graduatoria da liquidare, si scorrerà la graduatoria stessa e subentreranno i soggetti che seguono dal sesto in poi.

#### **Art. 10 (Modalità di erogazione)**

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana e con i criteri stabiliti al punto precedente.

**A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, entro il 31/01/2022, pena la decadenza dal beneficio, copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2021. Nel caso di richiesta ed ottenimento del reddito di cittadinanza dovrà essere consegnata, sempre entro il termine del 31/01/2022 e pena la decadenza dal beneficio, la documentazione relativa agli importi ricevuti a titolo di contributo per il canone di locazione.**

Si precisa che le ricevute (per importo superiore a € 77,47# è obbligatorio aver apposto sulla ricevuta medesima una marca da bollo da € 2,00#) dovranno riportare in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: nome e cognome del locatore, nome e cognome del conduttore che effettua il pagamento, indirizzo dell'alloggio locato, mese ed anno di riferimento, firma del locatore per quietanza, importo del solo canone di locazione eventualmente distinto dagli oneri accessori.

Nel caso in cui il locatore rilasci fattura, questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura "pagato" convalidata da timbro e firma del locatore medesimo.

Nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite bonifico bancario, del pari dovrà essere presentata ricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell'istituto di credito, contenente le stesse indicazioni di cui sopra. Non si accettano copie di bonifici o, documenti comunque definiti, diversi dalle sopra indicate ricevute.

L'entità del contributo verrà calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. In considerazione dell'emergenza COVID-19, per l'annualità 2021 il numero delle suddette mensilità non è considerato vincolante ai fini della determinazione del contributo erogabile. E' fatto salvo il potere di verifica, da parte del Comune, dell'avvenuto pagamento al proprietario del contributo affitti erogato al conduttore.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria) si procederà nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Il minor importo eventualmente erogato rappresenta una economia utilizzabile.

**Art. 11**  
**(Morosità del conduttore)**

I contributi integrativi destinati ai conduttori, in caso di morosità, potranno essere erogati direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima e su richiesta di quest'ultimo. A questo scopo verrà rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità, garantendo così la permanenza del richiedente nell'appartamento oggetto del contratto.

Il locatore dovrà inoltre indicare le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo in contanti tramite la Tesoreria Comunale o con addebito su c/c a lui intestato. Qualora l'importo del contributo spettante sia superiore alla morosità, esso verrà erogato prima al locatore creditore fino alla concorrenza dell'importo della morosità mentre l'importo residuo verrà liquidato al conduttore nonché richiedente il contributo.

**Art. 12**  
**(Termini di presentazione delle domande)**

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro il giorno **10/11/2021**

**Art. 13**  
**(Raccolta e modalità di presentazione delle domande)**

Le domande di partecipazione al presente bando (esenti da bollo ai sensi art.8 - comma 3 - della Tabella, Allegato B, al D.P.R. 26/10/1972 n. 642) dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le istanze, debitamente sottoscritte **(se non sottoscritte davanti al personale comunale addetto alla ricezione dovrà essere allegata alla domanda anche copia non autenticata del documento di identità non scaduto)**, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, indicante l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate, entro il termine ultimo indicato al precedente art.12, secondo una delle seguenti modalità:

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune;
- spedite mezzo posta tramite raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell'Ufficio Postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Piazza al Serchio Via G.Marconi n.6 – 55035 Piazza al Serchio, con indicazione sulla busta della dicitura “*Contiene domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione per l'anno 2021*”;
- inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: [comune.piazzaalserchio@postacert.toscana.it](mailto:comune.piazzaalserchio@postacert.toscana.it)

**Art. 14**  
**(Controlli e sanzioni)**

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione invierà gli elenchi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti, come previsto dal punto 9 dell'Allegato A della D.G.R. Toscana n. 402 del 30/03/2020.

Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

**Art. 15**  
**(Informativa sulla privacy)**

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 è allegata al modulo di domanda nel quale il richiedente deve dichiarare il consenso al trattamento dei dati

personali, inclusi quelli considerati categorie particolari dei dati nei casi non già previsti dalla legge. Per informazioni sul presente bando i partecipanti possono rivolgersi al Settore Amministrativo del Comune di Piazza al Serchio.

**Art. 16**  
**(Norma finale)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, al Decreto del Ministro LL.PP. 7/6/1999, ed alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020. Il Comune si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di revocare, modificare, integrare e/o riaprire i termini del presente bando.

Il Responsabile del procedimento è la Rag. Crudeli Stefania, Responsabile del Settore Amministrativo.

Piazza al Serchio, lì 14/10/2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**AMMINISTRATIVO**  
**Rag. Crudeli Stefania**

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993